

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 76/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le disposizioni contenute nell'art. 85, lett. A) par. VIII, lett. B) par. VIII e lett. C) par. VI, e nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 85 e 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° gennaio 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 17 OTTOBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO VI CONTROLLI SULLA GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA DELLE SOCIETÀ' PROFESSIONISTICHE	
Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.	Art. 85 Informativa periodica alla Co.Vi.So.C.
A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A ...omissis... <u>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</u> 1. Le società entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti i seguenti indicatori, calcolati sulle risultanze contabili (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio se non ancora approvato, ovvero relazione semestrale) riferite rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno: 1) <u>l'indicatore di Liquidità (AC/PC)</u>, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso	A) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie A ...omissis... <u>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</u> 1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i prospetti contenenti i seguenti indicatori: 1) <u>l'indicatore di Liquidità (AC/PC)</u>, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato o del progetto di bilancio se non ancora approvato e della relazione semestrale; 2) <u>l'indicatore di Indebitamento (D/VP)</u>, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP). Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.: a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti; b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato o del progetto di bilancio se non ancora approvato e della relazione semestrale, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di	banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate; 2) <u>l'indicatore di Indebitamento (D/VP)</u>, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP). Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.: a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti; b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) <u>l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1). Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie B.	ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) <u>l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1). Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie B alla Serie A e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie B.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
2. L'indicatore di Liquidità di cui al comma 1, sub 1), riferito al 30 giugno dovrà essere rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il 30 novembre di ciascun anno, restando di competenza della F.I.G.C. l'accertamento dei crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti internazionali.	2. Abrogato
3. L'indicatore di Liquidità di cui al comma 1, sub 1), riferito al 31 dicembre dovrà essere rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti invernale e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, entro il 31 maggio di ciascun anno, restando di competenza della F.I.G.C. l'accertamento dei crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti internazionali.	3. Abrogato
4. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.	4. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati. 5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review"). 6. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica. 6. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. 7. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..	dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review"). 7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica. 8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. 9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B ...omissis...	B) adempimenti delle società partecipanti al Campionato di Serie B ...omissis...
<u>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</u> 1. Le società entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti i seguenti indicatori, calcolati sulle risultanze contabili (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio se non ancora approvato, ovvero relazione semestrale) riferite rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno: 1) <u>l'indicatore di Liquidità (AC/PC)</u>, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e	<u>VIII. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</u> 1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i prospetti contenenti i seguenti indicatori: 1) <u>l'indicatore di Liquidità (AC/PC)</u>, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria, calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato o del progetto di bilancio se non ancora approvato e della relazione semestrale; 2) <u>l'indicatore di Indebitamento (D/VP)</u>, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP). Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.: a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti; b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,	i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate; 2) <u>l'indicatore di Indebitamento (D/VP)</u>, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP). Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.: a) i Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti; b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato o del progetto di bilancio se non ancora approvato e della relazione semestrale, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) <u>l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo	Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) <u>l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari, Ricavi da cessione temporanea prestazioni calciatori, al netto dei costi sopportati per il medesimo titolo, Altri proventi da gestione calciatori, al netto degli oneri sopportati per il medesimo titolo e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze. Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1). Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Divisione Unica alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Divisione Unica. 2. L'indicatore di Liquidità di cui al comma 1, sub 1), riferito al 30 giugno dovrà essere rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il 30 novembre di ciascun anno, restando di competenza della F.I.G.C. l'accertamento dei crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti internazionali. 3. L'indicatore di Liquidità di cui al comma 1, sub 1), riferito al 31 dicembre dovrà essere rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti invernale e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, entro il 31 maggio di ciascun anno, restando di competenza della F.I.G.C. l'accertamento dei crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti internazionali. 4. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati.	necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1). Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse dalla Serie C alla Serie B e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato di Serie C. 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati. 5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
5. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica. 6. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. 7. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..	controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review"). 6. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("limited review"). 7. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1, con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica. 8. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. 9. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico ...omissis... <u>VI. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</u> 1. Le società entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ciascun anno devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i prospetti contenenti i seguenti indicatori, calcolati sulle risultanze contabili (bilancio d'esercizio approvato o progetto di bilancio se non ancora approvato,	C) adempimenti delle società della Lega Italiana Calcio Professionistico ...omissis... <u>VI. Sistema di indicatori di controllo dell'equilibrio economico-finanziario</u> 1. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini sotto indicati, i prospetti contenenti i seguenti indicatori:

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
ovvero relazione semestrale) riferite rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno: 1) <u>l'indicatore di Liquidità (AC/PC)</u>, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato o del progetto di bilancio se non ancora approvato e della relazione semestrale; 2) <u>l'indicatore di Indebitamento (D/VP)</u>, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP). Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,	1) <u>l'indicatore di Liquidità (AC/PC)</u>, utilizzato per determinare l'eventuale carenza finanziaria calcolato attraverso il rapporto tra le Attività Correnti (AC) e le Passività Correnti (PC). Per la determinazione del rapporto Attività Correnti/Passività Correnti sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) le Attività Correnti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le disponibilità liquide e i crediti esigibili entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Disponibilità liquide, Crediti verso Clienti, Crediti verso imprese controllate, collegate e controllanti, Crediti tributari, esclusi quelli per imposte anticipate, Crediti verso enti-settore specifico e Crediti verso altri; b) le Passività Correnti, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono i debiti scadenti entro i 12 mesi e sono costituite dalle seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori, Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti. L'indicatore di Liquidità viene calcolato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate; 2) <u>l'indicatore di Indebitamento (D/VP)</u>, calcolato attraverso il rapporto tra i Debiti (D) e il Valore della Produzione (VP). Per la determinazione del rapporto D/VP sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) I Debiti, ai fini del numeratore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Obbligazioni ordinarie e convertibili, Debiti verso soci per finanziamenti, esclusi quelli postergati ed infruttiferi, Debiti verso banche, Debiti verso altri finanziatori, Acconti, Debiti verso fornitori,

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti; b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato o del progetto di bilancio se non ancora approvato e della relazione semestrale, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) <u>l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.	Debiti rappresentati da titoli di credito, Debiti verso controllate, collegate e controllanti, Debiti tributari, Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale, Debiti verso enti-settore specifico e Altri debiti; b) il Valore della Produzione, ai fini del denominatore del rapporto, comprende le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti, Variazione dei lavori in corso su ordinazione, Incrementi immobilizzazioni per lavori interni e capitalizzazione costi del vivaio, Altri ricavi e proventi, incluse le Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori. I Debiti vengono calcolati sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio approvato, della relazione semestrale approvata e delle situazioni patrimoniali intermedie approvate, mentre il Valore della Produzione è dato dal suo valore medio degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Indebitamento, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1); 3) <u>l'indicatore di Costo del Lavoro Allargato</u>, calcolato attraverso il rapporto tra il Costo del Lavoro Allargato (CLA) ed i Ricavi (R). Per la determinazione del rapporto Costo del Lavoro Allargato/Ricavi sono da considerare gli aggregati di seguito riportati, risultanti dal piano dei conti approvato dalla F.I.G.C.. a) Il Costo del Lavoro Allargato, ai fini del numeratore del rapporto, include i costi per il personale, comprensivi degli ammortamenti dei diritti alle prestazioni dei calciatori; b) i Ricavi, ai fini del denominatore del rapporto, comprendono le seguenti voci: Ricavi delle vendite e delle prestazioni, Contributi in conto esercizio, Proventi da sponsorizzazioni, Proventi pubblicitari, Proventi commerciali e royalties, Proventi da cessione diritti televisivi, Proventi vari e Plusvalenze da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori al netto delle relative Minusvalenze.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1). Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse in Divisione Unica e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Dilettantistico. 2. Le sole società neopromosse in Divisione Unica sono esonerate dal deposito degli indicatori di controllo di cui al comma 1, riferiti al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie D. 3. L'indicatore di Liquidità di cui al comma 1, sub 1), riferito al 30 giugno dovrà essere rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti estiva e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il 30 novembre di ciascun anno, restando di competenza della F.I.G.C. l'accertamento dei crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti internazionali. 4. L'indicatore di Liquidità di cui al comma 1, sub 1), riferito al 31 dicembre dovrà essere rettificato dai crediti e debiti a breve termine derivanti dalla campagna trasferimenti invernale e dall'incremento delle disponibilità liquide per l'apporto di mezzi propri. I crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti nazionali, saranno certificati alla Co.Vi.So.C.	Il Costo del Lavoro Allargato è il valore risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, mentre i Ricavi sono dati dai loro valori medi degli ultimi tre bilanci d'esercizio approvati. L'indicatore di Costo del Lavoro Allargato, ove presenti un valore inferiore al livello-soglia stabilito, è utilizzato come <i>indicatore correttivo</i> al fine di ridurre, nella misura di 1/3, l'importo necessario per ripianare l'eventuale carenza finanziaria determinata dall'indicatore di Liquidità, di cui al comma 1, sub 1). Qualora il valore di entrambi gli <i>indicatori correttivi</i> sia inferiore ai livelli-soglia stabiliti, l'eventuale carenza finanziaria sarà ridotta nella misura complessiva di 2/3. Tale riduzione si applicherà, in ogni caso, alle società neopromosse in Serie C e alle società che nelle precedenti tre stagioni sportive abbiano partecipato ad almeno un Campionato Dilettantistico. 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Abrogato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il 31 maggio di ciascun anno, restando di competenza della F.I.G.C. l'accertamento dei crediti e debiti a breve termine derivanti dai trasferimenti internazionali. 5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati. 6. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1 con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica. 7. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente	5. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito del bilancio d'esercizio e della relazione semestrale approvati. Le sole società neopromosse in Serie C sono esonerate dal deposito dei suddetti indicatori di controllo, calcolati sul bilancio d'esercizio al 30 giugno della stagione sportiva in cui la società militava nel Campionato di Serie D. 6. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("<i>limited review</i>"). 7. Le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 30 novembre di ciascun anno, i prospetti contenenti gli indicatori di controllo di cui al comma 1 contestualmente al deposito della situazione patrimoniale intermedia al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("<i>limited review</i>"). 8. Le società tenute alla redazione del bilancio consolidato, secondo quanto previsto dal precedente art. 84, devono calcolare i rapporti dei tre indicatori di controllo di cui al comma 1 con riferimento al gruppo del quale la società è controllante. Per il calcolo degli stessi verranno prese in considerazione anche le operazioni di carattere finanziario comunque riconducibili alla società calcistica. 9. I prospetti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante e dal soggetto responsabile del controllo contabile della società o dal presidente

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. 8. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..	del collegio sindacale ovvero dal revisore unico o dal presidente del consiglio di sorveglianza. 10. I valori degli indicatori di controllo sono stabiliti dal Consiglio federale su proposta della Co.Vi.So.C..
Art. 90 Sanzioni	Art. 90 Sanzioni
1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva. 2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. 3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso. 4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle	1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva. 2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del codice di giustizia sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata. 3. In caso di omesso invio dei dati e documenti di cui agli artt. 80 e 85, fatto salvo quanto previsto al comma 2, la Co.Vi.So.C dispone la sospensione degli eventuali contributi federali, fissando un termine perentorio non inferiore a 15 giorni per adempiere. Il provvedimento di sospensione dei contributi federali è revocato dalla Co.Vi.So.C., su istanza della società, se entro il termine fissato la società adempie. In caso di mancato adempimento nel termine suddetto, la Co.Vi.So.C. dispone la decadenza della società dai contributi federali per la stagione in corso. 4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con: a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato; c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. In caso di carenza finanziaria dell'indicatore di Liquidità al 31 dicembre o al 30 giugno, le società potranno, in alternativa, depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il 31 maggio o entro il 30 novembre, l'indicatore di Liquidità, ristabilito nella misura minima, calcolato sulla base di una situazione patrimoniale intermedia, rispettivamente al 31 marzo o al 30 settembre, approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione contenente il giudizio della società di revisione ("<i>limited review</i>"). In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione. 5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla	prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il costo contrattuale dei calciatori ceduti ed il costo contrattuale dei calciatori acquisiti, comprensivo della quota di ammortamento dell'esercizio e degli eventuali oneri di diretta imputazione. Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con: a) versamenti in conto futuro aumento di capitale; b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato; c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci. In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione. 5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti. 6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.	medesima Lega. In caso di mancato assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti. 6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.